



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4100 del 2026, proposto dall'Associazione di Promozione Sociale Verdi Ambiente e Società-Aps Onlus e dal Comitato Informale di via Scrivia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, nonché dalla signora Francesca Romana Tintori, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Libutti, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Lazio, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituiti in giudizio;

nei confronti

della società Frales S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Harald Massimo Bonura, Francesco

Fonderico, Giuliano Fonderico e Gianlorenzo Ioannides, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giuliano Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 173;

per la riforma

della sentenza n. 257 del 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Latina, Sezione Prima;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della società Frales S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2026 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;

Considerato, all'esito di una delibazione tipica della fase, che l'istanza cautelare non può essere accolta per difetto del requisito del *periculum in mora*, non essendo stata dimostrata la sussistenza di uno specifico pregiudizio connotato dai profili di gravità e irreparabilità che deriverebbe dall'esecuzione della decisione appellata e dalla mancata sospensione dei provvedimenti impugnati, atteso che gli appellanti si sono limitati ad affermare in modo generico che *“l'attuale prosecuzione dei lavori di sbancamento e movimentazione di terre nell'area oggetto di causa comporta un'alterazione irreversibile dello stato dei luoghi, indipendentemente da eventuali future demolizioni o rimozioni delle opere”*;

che, ferme le considerazioni che precedono in relazione alla genericità della prospettazione della parte appellante, si deve evidenziare – sotto un ulteriore e autonomo profilo – che la società controinteressata ha fatto presente che non

risultano in corso “*lavori di sbancamento e movimentazione di terre*” ma soltanto interventi che riguardano un invaso realizzato in precedenza e “*attività di impermeabilizzazione/messa in sicurezza*” dell’area;

che, da ultimo, come puntualizzato anche dall’amministrazione, in caso di annullamento degli atti impugnati, sarebbe comunque configurabile l’obbligo di messa in sicurezza del sito e di ripristino dello *status quo ante*;

che le spese processuali della presente fase cautelare possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l’istanza cautelare.

Compensa le spese processuali della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere

Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Eugenio Tagliasacchi

IL PRESIDENTE
Vincenzo Lopilato

IL SEGRETARIO

